



Roma, 12 dicembre 2006

## COMUNICATO STAMPA

**Oggetto: Determinazione di procedure attuative, tipologie e termini per la trasmissione telematica ai comuni delle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione e relative modalità di interscambio, applicabili fino all'attivazione del modello unico digitale per l'edilizia - Decreto del 6 dicembre 2006 -**

L'art. 34-quinquies del Decreto Legge n. 4 del 10 gennaio 2006, convertito nella legge n. 80 del 9 marzo 2006, prevede, ai fini della semplificazione e modernizzazione dell'azione amministrativa e di una sempre più positiva cooperazione, in relazione agli adempimenti catastali, tra Comuni e Agenzia del Territorio, l'istituzione e graduale introduzione di un modello unico digitale per l'edilizia per la presentazione in via telematica ai comuni delle pratiche edilizie, che dovrà comprendere anche le informazioni necessarie al successivo accatastamento.

Ne deriva una evidente semplificazione per il cittadino e per l'utenza professionale, nonché un notevole miglioramento delle attività di controllo e accertamento delle notizie utili all'attribuzione della rendita catastale, in quanto queste, oltre al controllo degli Uffici dell'Agenzia del territorio, subiranno il filtro critico degli stessi Comuni e risulteranno coerenti con gli interventi edilizi realizzati. Gli effetti di questa norma si avranno con il tempo, posta la necessità di implementare il processo e soprattutto di attuare, seppure con gradualità, la trasmissione in via telematica del modello a tutti i Comuni. Nelle more dell'attuazione del modello unico digitale per l'edilizia è previsto, in via transitoria l'inoltro ai Comuni da parte dell'Agenzia del Territorio delle denunce di variazione e di nuova costruzione (DOCFA), presentate a partire dal 1° gennaio 2006.

L'Agenzia ha definito il provvedimento di sua competenza sin dallo scorso mese di giugno a seguito di un proficuo confronto tecnico con gli esperti designati dall'ANCI.

Il decreto - che dà attuazione alla fase transitoria - è stato firmato dal Direttore dell'Agencia del Territorio in data 6 dicembre 2006, dopo l'acquisizione del parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 30 novembre 2006, e viene pubblicato nella G.U. del 12 dicembre 2006.

Ai Comuni è demandata un'attività di verifica, sulla base delle informazioni in loro possesso, in merito alle caratteristiche degli immobili nonché della coerenza tra le dichiarazioni presentate all'Ufficio tecnico comunale, a fini autorizzativi, e le denunce in catasto. Eventuali incoerenze devono essere oggetto di segnalazione, costituendo un flusso informativo di ritorno, che verrà utilizzato dagli uffici provinciali dell'Agencia del territorio per l'attività di accertamento delle rendite catastali dichiarate.

Non vi è dubbio che l'inclusione dei Comuni nel processo di verifica delle dichiarazioni catastali aumenta le potenzialità di controllo e consente di migliorare i risultati in termini di qualità ed efficacia dei controlli medesimi, sia per la sistematica utilizzazione di altre fonti informative disponibili ai Comuni e non all'Agencia del territorio (denuncia di inizio attività, per esempio), sia per un più efficace e mirato utilizzo del personale relativamente ai controlli medesimi.

I Comuni pertanto, attivando la collaborazione con l'Agencia, potranno contribuire in maniera significativa al corretto classamento degli immobili e quindi al recupero di base imponibile sia ai fini dell'ICI che delle imposte erariali.

Considerato il periodo di riferimento, verrà trasmesso un primo gruppo di dichiarazioni DOCFA, relative al periodo 1° gennaio 2006 - 30 settembre 2006, che costituirà la fornitura di impianto.

Successivamente, tramite il portale dell'Agencia, verranno rese disponibili le dichiarazioni DOCFA con frequenza mensile, al fine di consentire ai Comuni di segnalare le eventuali incongruenze nei successivi 90 giorni.